

# La conferma del testamento nella prassi negoziale\*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. La natura giuridica dell'atto di conferma del testamento. – 3. La forma della conferma. – 4. Le formalità urbanistiche e catastali. – 5. La pubblicità immobiliare.

*The Author deals with the theme of confirming a null will. Starting from a survey into the legal nature of the confirmation act, consequences can be drawn, first of all, in terms of the formal requirements of the transaction; subsequently, with in relation to cases where real estate is included in the succession, the issue of compliance with the mentions prescribed by law regarding urban planning regularity and cadastral conformity is addressed. Finally, the problem of real estate publicity to be carried out for the confirmation act is analyzed in cases where null testamentary provisions give rise to constitutive or translative events of real property rights.*

## 1. Introduzione.

Come è noto, l'art. 590 c.c. prevede che “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”<sup>1</sup>.

\* Il presente contributo è stato sottoposto a doppia valutazione in forma anonima.

<sup>1</sup> Analoga disposizione si rinviene nell'art. 799 c.c. in tema di donazioni nulle. In entrambi i casi, secondo G. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. teorico – pratico c.c.*, Roma, 1981, 45, ci si troverebbe di fronte ad eccezioni al principio di insanabilità del negozio nullo, come sancito dall'art. 1423 c.c. che, tuttavia, fa espressa riserva per i casi in cui la legge dovesse disporre diversamente; nei medesimi termini, R. CALVO, *Il contratto*, Torino, 2020, 350, secondo il quale l'insanabilità, pur essendo “un'implicazione necessaria della nullità”, tollera delle deroghe.

Scopo della presente indagine è quello di cogliere come la qualificazione giuridica della conferma<sup>2</sup> venga ad interferire con la declinazione della stessa nella prassi negoziale, sia sotto il profilo dell'eventuale forma da adottare per la stipula dell'atto di conferma, sia sotto il profilo delle menzioni in tema di regolarità urbanistica e catastale, ove le disposizioni testamentarie confermate abbiano ad oggetto diritti reali su beni immobili, sia, infine, sotto il profilo della pubblicità immobiliare cui la stessa deve essere (o meno) assoggettata.

## 2. La natura giuridica dell'atto di conferma del testamento.

Secondo un primo orientamento, la conferma del testamento nullo rappresenterebbe un autonomo negozio giuridico unilaterale che si porrebbe come fonte autonoma di un'attribuzione patrimoniale (sostanzialmente) *inter vivos*: il fondamento causale di tale negozio sarebbe rappresentato dall'esigenza di dare attuazione, comunque, alla volontà del *de cuius* ancorché veicolata in un testamento nullo<sup>3</sup>.

Un'impostazione del genere trae origine, principalmente, dall'idea che il negozio nullo sia ontologicamente inidoneo a produrre alcun tipo di effetto e che tale inidoneità permanga anche nel caso in cui, successivamente, dovesse intervenire una conferma dello stesso<sup>4</sup>.

Nella sostanza, in caso di disposizione testamentaria nulla si darebbe luogo, alla morte del testatore, ad una ordinaria devoluzione dell'eredità in favore degli eredi legittimi e in un secondo momento, per mezzo della conferma, avverrebbe un secondo trasferimento, *inter vivos*, fra i confermanti ed il beneficiario indicato dal *de cuius* nel testamento nullo.

Questa ricostruzione non appare convincente. Essa, in primo luogo, pare condizionata da una nozione della nullità "slegata, almeno in parte, dalle peculiarità del dato positivo ... tale da rispondere più ai dettami di un astratto dogmatismo, che non alle esigenze di una corretta organizzazione sistematica del materiale normativo"<sup>5</sup>.

Si consideri, poi, che in questa prospettiva si giudicano con eccessiva severità, equiparando la nullità alla totale irrilevanza giuridica<sup>6</sup>, fattispecie (come potrebbero essere, per esempio, quella del testamento olografo scritto con mezzi meccanici ma sottoscritto

<sup>2</sup> Senza farsi scoraggiare dal timore che i tentativi di conciliare quanto disposto dall'art. 590 c.c. con "il principio dell'impossibilità della conferma del negozio nullo" siano "vani sul terreno logico" e ci si debba rassegnare "a constatare lo strappo che ha fatto alla logica il legislatore, emanando disposizioni eccezionali" (L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d., 326); analogamente A. CICU, *Testamento*, Milano, 1969, 28, in relazione all'operare della norma *de qua*, preferisce sorvolare sul "modo con cui questo effetto possa tecnicamente spiegarsi".

<sup>3</sup> Si tratta dell'opinione di F. GAZZONI, *La giustificazione causale del negozio attributivo di conferma*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 269.

<sup>4</sup> Secondo GAZZONI, *La giustificazione causale del negozio attributivo di conferma*, cit., 269, l'insanabilità della nullità sarebbe "principio logico (e non solamente positivo)" cui non potrebbe ovviare nemmeno "l'onnipotenza del legislatore".

<sup>5</sup> Così S. DELLE MONACHE, *Testamento – Disposizioni generali*, in *Cod. civ. Commentario Schlesinger*, Milano, 2005, 260.

<sup>6</sup> Sempre secondo GAZZONI, *La giustificazione causale del negozio attributivo di conferma*, cit., 271, "l'atto nullo è un atto (giuridicamente) irrilevante e (dunque) inqualificato e non già un atto qualificato negativamente".

di pugno dal testatore ovvero quella del testamento pubblico in cui è stata solo omessa l'ora di sottoscrizione) che paiono, almeno da un punto di vista fattuale, porsi ben lontane dall'area dell'irrelevanza<sup>7</sup>.

Si aggiunga, infine, che inquadrare la conferma come atto *inter vivos* che determina una vicenda traslativa fra il confermante e la persona designata nel testamento nullo<sup>8</sup>, riducendo il ruolo dell'art. 590 c.c. a quello di fornire un supporto causale<sup>9</sup>, in termini di valutazione di meritevolezza, a tale trasferimento, svisciva il ruolo della disposizione in esame<sup>10</sup>. Non può negarsi, infatti, come nelle ipotesi sopra delineate di nullità del testamento derivante da vizi puramente formali, sia plausibile individuare a carico dell'erede legittimo quantomeno un dovere morale di dare comunque attuazione alle volontà del *de cuius*<sup>11</sup>, con la conseguenza che il trasferimento in favore della persona designata nel testamento, sotto il profilo causale, troverebbe adeguata giustificazione già nel disposto dell'art. 2034 c.c., in tema di adempimento di obbligazioni naturali<sup>12</sup>.

Una diversa opinione è quella di coloro che riducono la conferma ad una mera rinuncia all'azione di nullità<sup>13</sup>: in questa prospettiva, il testamento confermato “è e rimane nullo; ma ... la legge ... ammette che la rinuncia del singolo, a far valere la nullità dell'atto, possa essere valida e vincolante e che per conseguenza il negozio nei suoi confronti possa considerarsi, di fatto, come valido ed efficace”<sup>14</sup>.

<sup>7</sup> Senza considerare l'antinomia che sembra porsi fra l'“irrelevanza” del testamento nullo ed il fatto che esso, poi, concorra a dare fondamento causale all'atto di conferma.

<sup>8</sup> Non può farsi a meno di notare, poi, come un inquadramento del genere determini conseguenze sul piano, per esempio, della responsabilità per i debiti ereditari, del tutto eterogenee e non sovrapponibili a quelle che si determinerebbero nel caso in cui la devoluzione avvenisse (in forza del testamento nullo, poi confermato) direttamente dal *de cuius* in favore del beneficiario delle disposizioni testamentarie.

<sup>9</sup> In realtà, secondo GAZZONI, *La giustificazione causale del negozio attributivo di conferma*, cit., 281, nel caso della conferma “non è possibile ricavare, dal contenuto negoziale, la sua funzione la quale, invece, è desumibile dal collegamento soggettivo (*animus*), operato dal *solvens*, tra scopo (*Zweck*) e fondamento (*Grund*) dell'atto, a questo esterno”, e si ipotizza che tale fondamento sia rappresentato, appunto, dalla volontà attributiva del defunto che si intende attuare.

<sup>10</sup> Non pare condivisibile nelle motivazioni l'opinione di s. BRANDANI, *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, II, Napoli, 2009, 871, secondo la quale ravvisare nella conferma “un atto dispositivo *inter vivos* a titolo gratuito in favore del beneficiario della disposizione testamentaria nulla ... priverebbe di ogni autonomo significato la disposizione normativa *de qua* ... posto che un medesimo risultato sarebbe ugualmente conseguibile anche senza l'istituto della conferma, semplicemente attraverso la rinuncia *ex art* 478 c.c.”: non si riesce a comprendere, infatti, come opererebbe il meccanismo di cui all'art. 478 c.c. nel caso in cui, ad esempio, il beneficiario delle disposizioni testamentarie nulle fosse un estraneo.

<sup>11</sup> Un tale dovere morale, tra l'altro, sarebbe particolarmente assonante con quello espressamente codificato dall'art. 627, co. 3, c.c., in tema di adempimento di disposizioni fiduciarie, e troverebbe riscontro nelle fonti romanistiche ove si afferma che “*ultima voluntas defuncti modis omnibus conservari debet*”.

<sup>12</sup> Questa è la tradizionale opinione di G. PASETTI, *La sanatoria per conferma del testamento e della donazione*, Padova, 1953, 55; esplicitamente in tal senso si collocano, fra gli altri, anche G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1965, 615, e G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, 371, pur sempre in una prospettiva di “doppia attribuzione”.

<sup>13</sup> In tal senso sembrava orientato l'art. 1311 del Codice civile previgente ove si affermava che la conferma di una disposizione testamentaria include la “rinuncia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione”; tale disposizione, ricorda CICU, *Testamento*, cit, 27, “ha costituito sempre un tormento per la sua giustificazione teorica”.

<sup>14</sup> In questa prospettiva, G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 209, il quale aggiunge, con riferimento all'art. 590 c.c., che “una giustificazione strettamente tecnica della norma non è possibile”; analogamente CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., 327, secondo cui “più che di conferma si tratta di rinuncia all'azione di nullità”.

Concretamente, in quest'ottica, il ruolo della conferma sarebbe soltanto quello di consolidare uno stato di fatto (come derivante dalla devoluzione in base al testamento nullo) privando i (contro) interessati dello strumento (l'azione di nullità del testamento) volta a contestarne (l'apparente) fondamento giuridico.

Anche questa impostazione non appare convincente. Essa, in primo luogo, ancora una volta, svilisce il ruolo dell'art 590 c.c., non sembrando davvero necessaria una norma *ad hoc* per consentire agli eventuali interessati di rinunciare all'azione diretta a far valere la nullità di un testamento che pregiudica la loro posizione successoria.

In secondo luogo, se la conferma determina solo un mero consolidamento della situazione di fatto<sup>15</sup>, ne consegue, per definizione, uno iato fra tale situazione di fatto e quella di diritto. In realtà, un approccio del genere potrebbe essere convincente nel caso di convalida di un negozio annullabile<sup>16</sup> ove l'idoneità del negozio a produrre (precarì) effetti giuridici esclude alla radice tale inconveniente. Nel caso, invece, di negozio nullo, per elidere tale iato sarà necessario il verificarsi di un ulteriore evento (quale potrebbe essere, ad esempio, per i beni immobili, l'usucapione) che, di per sé, abbia la capacità allineare stato di fatto e stato di diritto<sup>17</sup>: il che, come detto, sposta nuovamente la vicenda della conferma su un piano normativo che può prescindere totalmente da quanto disposto dall'art. 590 c.c.

Secondo una diversa impostazione, movendo da una concezione unitaria delle sanatorie negoziali (che si tratti, cioè, di conferma di negozi nulli o di convalida di negozi annullabili<sup>18</sup>), si ritiene che, per mezzo della conferma si dia luogo alla "formazione di una

Sembra collocarsi in questa prospettiva anche G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 626, il quale, dopo aver inquadrato la norma *de qua* nell'alveo dell'adempimento di una obbligazione naturale, ritenendo il confermante "moralmente obbligato a seguire la volontà del disponente", conclude che effetto della conferma sarebbe solo quello di impedire al confermante di "proporre impugnativa".

Decisamente contrario a questa impostazione G. GIACOBBE, *Convalida*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 495, che liquida tali teorie come "definitivamente superate".

In giurisprudenza, Cass., 5 maggio 1965, n. 807, in *Foro it.*, 1965, I, 995, ricostruisce la conferma del testamento nullo in termini di "rinuncia all'impugnazione della scheda testamentaria" (Massima ufficiale, fonte *Ced*); in termini analoghi, già Cass., 26 giugno 1964, n. 1689, in *Foro it.*, 1964, I, 1365, nonché, in modo implicito, Cass., 11 agosto 1980, n. 4923, in *Foro it.*, 1981, I, 435.

<sup>15</sup> Si tratterebbe, fra l'altro, di un consolidamento abbastanza precario tenuto conto della possibilità per il Giudice di rilevare d'ufficio la nullità: tanto è vero che si è costretti ad affermare, in modo sostanzialmente apodittico, che "dopo la conferma ... il giudice non può più rilevare di ufficio la nullità né riconoscere ad essa valore" (CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., 327).

<sup>16</sup> Secondo CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, cit., 340, la convalida ... si rivela in sostanza come una rinuncia al diritto di annullamento".

<sup>17</sup> Con la conseguenza, non secondaria, che "il beneficiario della disposizione testamentaria ... non potrebbe efficacemente disporre dei beni destinatigli se non dopo la maturazione del *tempus usucapionis*" (DELLE MONACHE, *Testamento - Disposizioni generali*, cit., 265), e, qualora non fosse nel possesso dei beni ereditari, "non avrebbe alcuno strumento per ottenere che venga creata a suo favore una situazione di fatto conforme all'attribuzione *mortis causa*" (BRANDANI, *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla*, cit., 872).

Ancora più radicale l'obiezione di L. BIGLIAZZI GERI, *Successione testamentaria sub artt. 587-600*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna - Roma, 1993, 154, che configura addirittura l'esistenza di beni senza titolare, tale non essendo né il beneficiario delle disposizioni testamentarie nulle né l'erede legittimo che, rinunciando, tramite la conferma, all'azione di nullità, terrebbe un comportamento incompatibile con la volontà di accettare l'eredità.

<sup>18</sup> Secondo GIACOBBE, *Convalida*, cit., 498, "non risulta dai dati offerti dal nostro sistema una contrapposizione ontologica tra nullità ed annullabilità ... la distinzione delle due categorie essendo da ricondurre esclusivamente alla disciplina giuridica di ciascuna di esse".

fattispecie complessa che risulta dalla sintesi di due distinte situazioni giuridicamente rilevanti, ognuna delle quali non avrebbe, da sola, la capacità di produrre effetto alcuno, ma dalla cui fusione sorge ... una «autonoma sintesi effettuale» del tutto analoga a quella che sarebbe scaturita da negozio confermato, ove fosse stato del tutto conforme alla legge»; in sostanza, in questa prospettiva, la conferma “non aggiunge al testamento nullo l’elemento che mancava per la sua validità” ma, “integrandosi con una distinta fattispecie negoziale imperfetta, determina il sorgere di una nuova, complessa fattispecie, cui l’ordinamento giuridico riconnette gli stessi effetti della fattispecie negoziale perfetta”<sup>19</sup>.

Da tali premesse, si conclude come la conferma “pur essendo un atto esterno e quindi accessorio all’atto nullo, incida sulla natura di quest’ultimo eliminandone il vizio”: essa, ben lungi dal rappresentare “un atto *inter vivos*, distinto e staccato dall’atto confermato”, si lega “con l’atto invalido in una fattispecie unica e complessa. E l’elemento di collegamento fra i due atti della fattispecie è rappresentato dalla causa dell’atto di conferma che consiste nella attribuzione di effetti al testamento *lato sensu* inefficace”<sup>20</sup>.

Come è stato correttamente osservato, l’“effetto tipicamente «legale» dell’atto di conferma, strumentale rispetto al perfezionamento dell’*iter* formativo della fattispecie complessa” consiste “nella giuridica idoneità della conferma a combinarsi con la disposizione testamentaria ... onde determinare l’effetto dell’atto nullo confermato”<sup>21</sup>.

---

Pare condividere questa prospettiva, più di recente, DELLE MONACHE, *Testamento – Disposizioni generali*, cit., 251, che rileva l’esistenza di analogie fra la formulazione dell’art. 590 c.c., in tema di conferma, e quella dell’art. 1444 c.c., in tema di convalida, concludendo per “l’appartenenza ad uno stesso genere di fenomeni delle fattispecie in tali disposizioni regolate”.

<sup>19</sup> In tal senso, CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, cit., 46; così sembrano porsi anche DELLE MONACHE, *Testamento – Disposizioni generali*, cit., 261, che immagina una fattispecie “composta di due elementi – il testamento nullo, cioè, più l’atto di conferma –, la combinazione dei quali rende possibile il prodursi di quegli stessi effetti che avrebbero trovato automaticamente la propria fonte nel negozio testamentario”, nonché G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 507.

Analizzando in termini generali, l’istituto della convalida, sembra giungere a conclusioni analoghe G. PIAZZA, *Convalida*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988, 2, ove si esclude che la convalida possa operare sul piano dell’integrazione della fattispecie avendo per oggetto un atto annullabile che, come tale, è già di per sé idoneo a produrre effetti, mentre “l’atto di integrazione può operare solo in presenza di una fattispecie imperfetta rispetto a cui costituisce elemento completivo che consente il prodursi degli effetti giuridici negoziali”.

<sup>20</sup> Ancora CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, cit., 1981, 61. In termini analoghi, GIACOBBE, *Convalida*, cit., 497, secondo cui, per mezzo della conferma “si determina una fattispecie complessa in cui la situazione predeterminata, il negozio invalido, ponendosi come presupposto necessario della situazione determinante, il comportamento convalidante, si inserisce nello schema causale di essa, operandone la qualificazione nella direzione idonea a produrre gli effetti che della situazione predeterminata sarebbero stati propri”.

In questa prospettiva sembrano collocarsi anche Cass., 14 maggio 1962, n. 1024, in *Foro it.*, 1962, I, 874, secondo cui il negozio di convalida di una disposizione testamentaria nulla non integra una donazione o un atto di liberalità, in quanto la sua causa e la sua intima essenza vanno individuate in funzione dell’intento di eliminare la nullità da cui è inficiata la disposizione testamentaria e di conferire ad essa validità ed efficacia, aggiungendo che il negozio di convalida non implica una nuova ed autonoma attribuzione patrimoniale in quanto questa si verifica in forza della disposizione convalidata, nonché Cass., 24 aprile 1965, n. 719, in *Foro it.*, 1965, I, 1001, secondo cui la causa della convalida prevista dall’art. 590 c.c. consiste nell’intento di eliminare la nullità di cui è inficiata la disposizione testamentaria.

<sup>21</sup> In tal senso, con grande chiarezza, R. CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, Napoli, 1985, 132, che individua la ragione storica e la ragione logico-giuridica dell’art. 590 c.c. “nell’escludere la prevalenza della successione legittima rispetto a una diversa devoluzione dei beni riannodantesi comunque alla volontà del testatore”.

Tutto ciò, quindi, comporta che “intendere la conferma quale atto dotato di efficacia sanante altro non significa se non assegnare alla fattispecie, che la medesima contribuisce a formare assieme al testamento nullo, né più né meno che gli stessi effetti che da questo solo sarebbero scaturiti, qualora fosse stato valido; sicché è pur sempre la volontà testamentaria a determinare il contenuto e da direzione soggettiva della chiamata”<sup>22</sup>.

In questa prospettiva, non pare cogliere nel segno l’obiezione di chi ritiene che, in tal guisa, si verrebbe a configurare “un *tertium genus* di vocazione successoria” violandosi “un principio fondamentale del nostro ordinamento” ovvero “quello per cui esistono soltanto due tipi di vocazione successoria, quella testamentaria e quella legittima”<sup>23</sup>. Un indizio in senso contrario, infatti, sembra potersi trarre proprio dal tenore letterale dell’art. 590 c.c. ove si prevede che la conferma possa avvenire anche dando “volontaria esecuzione” alle disposizioni testamentarie nulle: il che lascia intendere come la devoluzione in favore del beneficiario avvenga, appunto, in *esecuzione* delle disposizioni nulle e, dunque, in virtù di una vocazione testamentaria la cui unica peculiarità andrebbe ravvisata nel fatto che il titolo testamentario, originariamente nullo, si integra con l’atto di conferma<sup>24</sup>.

Movendosi in questa prospettiva, naturalmente, si trae l’ulteriore conseguenza che “la conferma voluta da alcuni degli interessati non esclude che gli altri possano fare annullare l’atto e, solo quando tutti gli interessati abbiano confermato la disposizione invalida, il testamento è sanato nei confronti di tutti”<sup>25</sup>: in sostanza, la validità del testamento confermato sarebbe “destinata a costituire l’esito, semmai, del congiunto operare delle sanatorie di quanti abbiano titolo a compiere gli atti di cui all’art. 590 c.c.; laddove, a mano a mano che tali atti vengano posti in essere, essi determineranno a carico dei loro autori, come minimo, quella conseguenza che la norma descrive nei termini di un impedimento (soggettivo) a far valere la (non ancora totalmente emendata) nullità della disposizione testamentaria”<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Tale è l’opinione, pienamente condivisibile, di DELLE MONACHE, *Testamento – Disposizioni generali*, cit., 267.

<sup>23</sup> In questi termini BRANDANI, *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla*, cit., 874.

<sup>24</sup> Pare collocarsi in questa prospettiva C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le Successioni*, Milano, 2022, 420, secondo cui la conferma eccezionalmente supplisce “alla mancanza di un necessario requisito di validità del testamento ... il quale rimane il titolo della successione in capo al chiamato testamentario”.

Questa impostazione, in giurisprudenza, pare condivisa da Cass., 15 febbraio 1968, n. 535, in *Foro it.*, 1968, I, 1949, secondo la quale il ruolo della conferma è quello di “determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo”.

<sup>25</sup> Si tratta della logica conclusione tratta da CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, cit., 63, il quale, argomentando dall’ampia formulazione dell’art. 590 c.c. (la nullità della disposizione ... non può essere fatta valere da chi), ritiene che sia legittimato alla conferma chiunque abbia interesse a far valere la nullità del testamento.

A conclusioni analoghe giunge Cass., 11 agosto 1980, n. 4923, in *Foro it.*, 1981, I, 435, secondo cui “la conferma della disposizione testamentaria invalida posta in essere da alcuni soltanto dei soggetti legittimati ad impugnarla, se preclude ai medesimi di far valere ulteriormente l’invalidità, non impedisce che il medesimo vizio possa essere fatto valere dagli altri legittimati che non l’abbiano posta in essere, con la conseguenza che con la declaratoria della nullità o dell’annullamento della disposizione, questa – essendo insuscettibile di sanatoria soggettivamente parziale – resta caducata, con effetto retroattivo, anche nei confronti dei soggetti che la confermarono, e che la vocazione ereditaria in esso contenuta deve considerarsi *tamquam non esset*” (Massima ufficiale, fonte *Ced*).

<sup>26</sup> Così, DELLE MONACHE, *Testamento – Disposizioni generali*, cit., 257.

Giunti a questo punto dell'indagine, sembra necessario affrontare un'ulteriore questione. Aderendo alla preferibile opinione che ravvisa nella conferma un autonomo negozio che, integrandosi col testamento nullo, dà luogo ad una fattispecie complessa idonea, come tale, ad orientare la vocazione come se il testamento fosse stato valido, occorre chiedersi se la conferma costituisca atto *inter vivos* o *mortis causa*<sup>27</sup>.

In realtà, il problema, in questi termini, ovvero sulla base della tradizionale dicotomia atto *inter vivos* – atto *mortis causa* sembra mal posto: come è stato osservato<sup>28</sup>, la corretta contrapposizione dovrebbe essere, invece, quella fra atti *inter vivos* ed atti di ultima volontà<sup>29</sup>. Da un lato, infatti, avremmo la categoria degli atti fra vivi, intesi come atti idonei a produrre, non appena stipulati, effetti giuridici ancorché solo prodromici o interinali; dall'altro lato, invece, avremmo gli atti di ultima volontà intesi come atti destinati a produrre effetti solo dopo la morte del loro autore.

Impostata così la questione, può affermarsi, allora che “è *mortis causa* quell'atto che regola ... rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione”<sup>30</sup>.

Movendosi, allora, in questa prospettiva, non vi è dubbio che la conferma del testamento nullo sia atto *inter vivos* allorché la si ricostruisce come rinuncia all'azione di nullità ovvero come autonomo titolo negoziale di un'attribuzione patrimoniale fra confermante e beneficiario delle disposizioni nulle.

Meno pacifica appare tale conclusione allorché, invece, la conferma venga ricostruita in termini di “fattispecie complessa” in cui il testamento nullo e l'atto di conferma si saldano fra loro dando vita ad una vicenda traslativa diretta fra il testatore ed il beneficiario del testamento la cui causa efficiente è, e resta, la morte: ed allora, se nell'atto *mortis causa* “la morte ... è ... l'evento dal quale ha origine la stessa situazione su cui l'atto è destinato ad operare”<sup>31</sup> non sembra potersi escludere che nel *genus* “atto *mortis causa*” si collochino sia il testamento (che è anche “atto di ultima volontà”) che l'atto di conferma.

In questa prospettiva, allora, l'atto di conferma, consentendo al testamento nullo di produrre comunque i suoi effetti, di questo mutua la natura dando luogo ad una vicenda traslativa che, come detto, avviene esclusivamente “a causa di morte”: a ragionare in modo differente, infatti, o si dovrebbe ritenere che il trasferimento avvenga “fra vivi” (il che, come detto, mortificherebbe il ruolo dell'art. 590 c.c.) o si dovrebbe ritenere che ci si trovi di fronte ad un *tertium genus* di vocazione successoria (né legittima né testamentaria) in

<sup>27</sup> Lo ritiene, senza dubbio ma con affermazione incidentale, atto *inter vivos*, GIACOBBE, *Convalida*, cit., 498.

<sup>28</sup> Si tratta dell'opinione di GIAMPICCOLO, *Atto «mortis causa»*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 234, secondo cui “mentre ogni atto di ultima volontà è un atto *mortis causa*, non è vera la reciproca” per cui “l'atto di ultima volontà costituisce una specie particolare dell'atto a causa di morte.”; sul tema, più recentemente, v. BARBA, *I patti successori. Tra storia e funzione*, Napoli, 2015, *passim*.

<sup>29</sup> Uno spunto in questo senso sembra potersi trarre anche da Cass., S.U., 7 ottobre 2019, n. 25021, in *Foro it.* 2020, I, 995, che, accanto al testamento, postula l'esistenza di “negozi *mortis causa* a struttura *inter vivos*”.

<sup>30</sup> Così GIAMPICCOLO, *Atto «mortis causa»*, cit., 232.

<sup>31</sup> Ancora GIAMPICCOLO, *Atto «mortis causa»*, cit., 232.

violazione del chiaro disposto dell'art. 457, co. 1, c.c. a mente del quale "l'eredità si devolve per legge o per testamento"<sup>32</sup>.

### 3. La forma della conferma.

Questione da affrontare, sebbene poco battuta in dottrina, è quella della forma che deve rivestire la conferma del testamento nullo: si tratta di un tema che, da un lato, è condizionato, naturalmente, dalla natura giuridica che le si assegna e, dall'altro, va specificato per la particolare ipotesi in cui le disposizioni testamentarie nulle abbiano ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili.

Per quanto riguarda il profilo della natura giuridica della conferma, nessun requisito di forma sarà richiesto ove la stessa venga letta in termini di mera rinuncia all'azione diretta a far valere la nullità del testamento; al contrario, essa rientrerà, senza particolari dubbi, nell'ambito applicativo dell'art. 1350 c.c. allorché venisse ricostruita come atto *inter vivos* che determina una vicenda traslativa fra il confermante e la persona designata nel testamento nullo e le disposizioni confermate avessero ad oggetto diritti reali su beni immobili.

Da ciò consegue che una questione di forma ha ragione di porsi solo nel caso in cui la conferma, come è sembrato preferibile, venisse ricostruita in termini di "fattispecie complessa" ovvero come un autonomo negozio che, integrandosi col testamento nullo, dà luogo ad un meccanismo idoneo, come tale, ad orientare la vocazione come se il testamento fosse stato valido.

Fissata questa premessa, in base alla letterale formulazione dell'art. 590 c.c., l'effetto sanante previsto dalla norma può derivare tanto da un "atto" di conferma quanto da un "fatto" rappresentato dalla "volontaria esecuzione" delle disposizioni testamentarie nulle: tale equiparazione, a prima vista, potrebbe portare a ritenere che nessuna particolare forma debba essere osservata stante la tendenziale inconciliabilità delle vicende fattuali con i requisiti formali<sup>33</sup>.

Tuttavia, come detto, la questione deve essere affrontata in relazione alla peculiare ipotesi in cui le disposizioni testamentarie nulle dovessero comportare il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili<sup>34</sup>, tenendo conto anche della necessità di

<sup>32</sup> Norma, questa che, è bene ricordarlo, trova riscontro nell'art. 42, co. 4, Cost., secondo cui "la legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria".

<sup>33</sup> In tal senso, Cass., 15 febbraio 1968, n. 535, in *Foro it.*, 1968, I, 1949, secondo cui "la convalida ha luogo quando in un atto, per il quale non sono, tuttavia, richieste forme solenni, si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l'affettano, e si dichiari di volerla convalidare".

In dottrina, cfr. CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, cit., 264, che, in ossequio al principio della libertà delle forme, conclude che "la conferma espressa non è atto a forma vincolata".

<sup>34</sup> Priva di fondamento, giacché inconciliabile con la testuale possibilità che la conferma avvenga per mezzo in un mero comportamento, pare l'opinione di CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 508, che sembra ritenere sempre necessaria la forma scritta, traendo spunto,



inserire il riferimento contenuto nell'art. 590 c.c. alla “volontaria esecuzione” delle disposizioni testamentarie nulle in un quadro di coerenza sistematica<sup>35</sup>.

Sul tema, la dottrina si è tendenzialmente orientata a ritenere che se, in linea di principio, per la conferma “non sono ... richieste forme solenni ... la conferma espressa deve essere manifestata per iscritto, per lo meno in tutti i casi in cui l'eredità di cui si tratti comprenda diritti immobiliari”. Se la conclusione, come vedremo, è condivisibile, meno convincenti appaiono le argomentazioni su cui la stessa si fonda: si afferma, infatti, genericamente, che “nel mondo del diritto le dichiarazioni orali sono quelle che lasciano la traccia più labile e, nello stesso tempo, sono spesso fatte senza sufficiente ponderazione”<sup>36</sup>. È evidente, allora, come, ponendosi in questa prospettiva, il *discrimen* in ordine alla necessità o meno della forma scritta non si collocherebbe tanto sul piano del tipo di beni (mobili o immobili) oggetto delle disposizioni testamentarie quanto, piuttosto, sul piano del valore economico degli stessi che diverrebbe il canone su cui graduare il livello di “ponderazione” che la conferma dovrebbe richiedere.

In verità, sembra che una soluzione al problema debba essere argomentata considerando, in termini generali, come ogni questione in tema di forma vada risolta, senza apriorismi, attraverso un pragmatico “controllo di meritevolezza della forma rispetto ai valori fondamentali”, nella prospettiva secondo cui “la forma non può essere fine a se stessa, arbitraria e capricciosa, bensì «mezzo ad un fine» omogeneo alle scelte di fondo dell'ordinamento”, sicché “ogni forma è disposta non per una funzione qualsiasi ma per una funzione che sia comunque costituzionalmente apprezzabile”<sup>37</sup>.

Come si è cercato di dimostrare, allora, la conferma del testamento sembra operare sul piano della struttura dell'acquisto e si pone, quindi, come elemento negoziale idoneo a consentire al testamento di nullo di dispiegare i suoi effetti dando luogo ad una vicenda traslativa che resta, comunque, nell'alveo di quelle *mortis causa*. Tutto ciò, tuttavia, non esclude che, anche nel caso della conferma del testamento, la “fondamentale esigenza della certezza nei trasferimenti immobiliari”<sup>38</sup> imponga la forma scritta, considerando che l'art. 1350 c.c., nel suo complesso, rappresenta l'espressione di un più generale principio secondo cui le vicende relative ai diritti reali su beni immobili, quando avvengono su base volontaristica, si realizzano per mezzo di negozi rivestiti di forma scritta<sup>39</sup>.

---

da un lato, dal fatto che il testamento (sia esso pubblico, olografo o segreto) si pone sempre come atto scritto e, dall'altro, da una applicazione analogica di quanto disposto dell'art. 1399, co. 1, c.c., in tema di forma della ratifica (in tal senso, in termini generali, già F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2020, 258, ove si trae spunto dall'esigenza di garantire che “l'intento confermativo sia indubbio e preciso”).

<sup>35</sup> Non può farsi a meno di ricordare l'ambiguo ruolo che lo stesso legislatore assegna alla “volontaria esecuzione” delle disposizioni testamentarie, da un lato, nell'art. 590 c.c., quale meccanismo idoneo a sanare la nullità, e, dall'altro, nell'art. 606, co. 2, c.c., ove, invece, diviene il *dies a quo* per la decorrenza dell'azione di annullamento (sul punto, cfr. CICU, *Testamento*, cit., 93).

<sup>36</sup> COSÌ, CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, cit., 64.

<sup>37</sup> In tale senso, P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987, 60.

<sup>38</sup> Esprime questo condivisibile principio, in tema di rifiuto di legati immobiliari Cass., 2 febbraio 1995, n. 1261, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1509.

<sup>39</sup> Si aggiunga che, come si avrà modo di precisarsi più avanti, e senza voler fondare la disciplina della forma sulle esigenze di pubblicità, la forma scritta (nelle sue più rigide declinazioni dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata) è l'unica a

Ciò, naturalmente, non significa affermare che le vicende *mortis causa*, traslative o costitutive di diritti reali immobiliari, necessitino sempre del supporto della forma scritta (basti pensare, ad esempio, alla dinamica che si instaura fra la successione legittima e l'acquisto della qualità di erede *ex art. 485, co. 2, c.c.*), quanto piuttosto ritenere che, ove nello svolgersi di tali vicende una manifestazione di volontà negoziale, quale è certamente l'atto di conferma, si collochi quale elemento indispensabile per l'individuazione del destinatario della vocazione, tale manifestazione di volontà debba avvenire in forma scritta.

Pare, dunque, doversi optare per una prospettiva che, svalutando il dogma della libertà delle forme, affronti il problema nell'ottica di un bilanciamento degli interessi protetti che, nelle vicende riguardanti la circolazione dei diritti reali su beni immobili, sembra privilegiare la "certezza" rispetto all'"autonomia". Né sembra potersi obiettare che, mentre l'"autonomia" sarebbe un valore costituzionalmente protetto, lo stesso non potrebbe dirsi per la "certezza": la garanzia costituzionale della proprietà, sancita dall'art. 42 della Carta, non può non leggersi anche come garanzia delle vicende circolatorie che la riguardano, da realizzarsi per mezzo di manifestazioni di volontà rivestite di forma scritta anche in assenza – come avviene nel caso di specie – di norme che espressamente la impongano.

Giunti a questo punto, non può negarsi che la questione possa ulteriormente complicarsi. Nel caso della conferma, infatti, si danno in astratto due ipotesi: la prima è quella in cui nel testamento nullo venga fatto un esplicito riferimento ai beni immobili (nel caso, ad esempio, in cui esso contenga dei legati), la seconda è quella in cui non venga formulato nessun esplicito riferimento ai beni ereditari (nel caso, ad esempio, in cui il testamento nullo si limiti ad una generica istituzione di erede). Da ciò si comprende come, nella seconda ipotesi, non sia dato sapere *a priori*<sup>40</sup>, al momento in cui si procede alla conferma, se le disposizioni da sanare determinino o meno vicende traslative di diritti reali immobiliari.

A fronte di tale problema sembra doversi escludere, come accennato, che la forma scritta sia sempre necessaria per ogni atto di conferma in conseguenza dell'astratta possibilità che il testamento nullo determini vicende traslative o costitutive di diritti reali immobiliari: tale conclusione, infatti, trova un insormontabile ostacolo nel disposto dell'art. 590 c.c. che consente, in generale e senza distinzioni, una conferma avvenuta per mezzo del "fatto" rappresentato dalla "volontaria esecuzione" delle disposizioni testamentarie nulle.

---

consentire, in alternativa all'accertamento giudiziario tramite sentenza, la realizzazione della corretta pubblicità immobiliare. Di tale problema pare consapevole CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, cit., 265, il quale, dopo aver costruito la conferma come atto a forma libera, è costretto, ai fini della pubblicità immobiliare, ad immaginare la necessità "di una ripetizione o di una dichiarazione ricognitiva dell'atto da trascrivere, compiuta nella forma richiesta dalla legge per conseguire gli effetti collegati alla pubblicità".

<sup>40</sup> E potrebbe essere anche difficile accertarlo preventivamente: basti considerare, da un lato, la possibilità che il *de cuius* sia titolare di diritti reali immobiliari in virtù di vicende che sfuggono alla pubblicità immobiliare (ad esempio, per effetto di una usucapione non accertata giudizialmente), e, dall'altro, il fatto che il *de cuius* possa essere titolare di diritti reali su immobili siti all'estero.

Sembra allora preferibile ritenere che si diano due alternative. Nella prima, la conferma avviene per mezzo di un atto avente forma scritta e, come tale, essa è idonea a sanare totalmente il testamento nullo, a prescindere da quale sia l'oggetto (mobiliare o immobiliare) delle vicende traslative *mortis causa* che esso determina. Nella seconda, invece, in cui la conferma dovesse avvenire per mezzo di una manifestazione di volontà orale, ovvero per mezzo della “volontaria esecuzione” delle disposizioni nulle, la sanatoria opererà in modo parziale ovvero solo nei limiti delle vicende che si collocano al di fuori dell'alveo delineato dall'art. 1350 c.c., tenuto conto che una conferma oggettivamente parziale del testamento nullo<sup>41</sup> non sembra trovare alcun ostacolo nel disposto dell'art. 590 c.c. da cui non si può inferire in alcun modo che la escluda.

In sostanza, ponendosi in questa prospettiva, si rende necessaria una lettura dell'art. 590 c.c. che, calando la norma in un quadro, come detto, di “coerenza sistematica”, limita l'ambito della conferma tramite “volontaria esecuzione” alle sole disposizioni non riconducibili all'alveo delineato dall'art. 1350 c.c.<sup>42</sup>.

#### 4. Le formalità urbanistiche e catastali.

Fissato nei termini sopra indicati lo stato del dibattito in merito alla natura giuridica dell'atto di conferma del testamento nullo ed ai requisiti di forma dello stesso, si tratta ora di comprendere come tale natura interferisca con le menzioni prescritte dalla legge in tema di regolarità urbanistica e catastale, allorché le disposizioni confermate abbiano ad oggetto diritti reali su beni immobili.

In tema di regolarità urbanistica dei fabbricati, come è noto, l'art. 40, co. 2, della l. 28 febbraio 1985 n. 47, e l'art. 2, co. 58, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, stabiliscono, a pena di nullità, determinate menzioni per “gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti”; analogamente, l'art. 46, co. 1, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con una formulazione leggermente diversa, fa riferimento agli “atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali”, escludendo sempre gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

In tema di circolazione dei terreni, poi, l'art. 30, co. 2, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sempre a pena di nullità, pone l'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica

<sup>41</sup> Sull'ammissibilità di una conferma oggettivamente “parziale”, cfr. CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, cit., 67, e CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 509.

<sup>42</sup> D'altro canto, la “volontaria esecuzione” di disposizioni testamentarie nulle concernenti beni immobili, ancorché non espressamente indicati nel testamento, tradisce in capo al confermante la consapevolezza che, per le ragioni indicate, sia necessaria una manifestazione di volontà rivestita della forma scritta.

a tutti “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni”, con la sola eccezione, fissata al comma 10 della medesima norma, per le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché per gli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

In tema, infine, di regolarità catastale dei fabbricati, l’art. 29, co.1 bis, della l. 27 febbraio 1985 n. 52, dispone che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.

A fronte di tali disposizioni occorre chiedersi se esse vadano osservate anche nel caso di stipula dell’atto di conferma di un testamento nullo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero, nei limiti delineati dalle citate norme, il trasferimento o la costituzione di altri diritti reali su beni immobili.

In via preliminare, sotto il profilo metodologico, va osservato che, trattandosi di disposizioni dettate a pena di nullità, occorre una particolare cautela nell’avvalorare interpretazioni estensive o comunque volte ad estenderne l’area applicativa testualmente fissata dal legislatore.

Ciò premesso, diversi argomenti sembrano militare nel senso di escludere l’applicabilità delle disposizioni in parola alla conferma del testamento nullo<sup>43</sup>.

In primo luogo, vi è un argomento testuale: in tutte le norme di cui si tratta il legislatore fa riferimento ad “atti” aventi ad oggetto “diritti” o, più correttamente, “che trasferiscono diritti”, mentre nel caso della conferma del testamento nullo ci troviamo di fronte ad un atto<sup>44</sup> (la conferma) che non trasferisce alcunché in quanto, come detto, secondo la tesi che appare preferibile, il trasferimento avviene *mortis causa* direttamente dal testatore in favore del beneficiario delle disposizioni (originariamente) nulle: la volontà del confermante, in sostanza, incide sul piano della struttura dell’acquisto, collocandosi in una prospettiva procedimentale in cui la vicenda del diritto oggetto del testamento nullo si svolge in virtù dell’operare delle regole dettate in tema di trasferimenti *mortis causa*.

<sup>43</sup> La questione, ovviamente, non ha nemmeno ragione di porsi nel caso in cui la conferma venga ricostruita, in modo non condivisibile, in termini di semplice rinuncia all’azione di nullità.

Analogamente ma pervenendo al risultato opposto, la questione non ha ragione di porsi nel caso in cui si dovesse aderire alla tesi che individua nella conferma un autonomo atto dispositivo posto in essere dal confermante in favore del beneficiario delle disposizioni nulle.

<sup>44</sup> In base alle conclusioni testé raggiunte in tema di forma, la sanatoria effettuata per mezzo del “fatto” rappresentato dalla “volontaria esecuzione” delle disposizioni testamentarie nulle (ove, ovviamente, non vi è spazio per menzioni di alcun tipo) non è idonea ad operare per le fattispecie in esame.

In secondo luogo, in tutte le citate disposizioni alla parola “atti” è aggiunta la specificazione “tra vivi” e tale precisazione non sembra casuale: la *ratio* delle disposizioni in tema di menzioni concernenti la regolarità urbanistica dei fabbricati, infatti, è quella di contrastare la circolazione di beni che siano stati realizzati in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio<sup>45</sup>; la *ratio* delle disposizioni in tema di allegazione del certificato di destinazione urbanistica dei terreni è quella di prevenirne la lottizzazione abusiva<sup>46</sup>; la *ratio* delle disposizioni in tema di menzioni concernenti la conformità catastale dei fabbricati, infine, è quella di accrescere, mediante l’aggiornamento della banca dati catastale, “il livello di affidabilità e di sicurezza garantito dal sistema di pubblicità immobiliare”<sup>47</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, pare evidente come l’applicazione delle citate disposizioni all’atto di conferma del testamento nullo non avrebbe alcuna logica: il legislatore, nel precisare che deve trattarsi di atti “fra vivi”, sembra consapevole che le stesse mal si adattano a vicende *mortis causa*. Ed allora si presentano due opzioni: una prima è che l’atto di conferma debba essere sussunto nell’alveo degli atti *mortis causa*, nel senso sopra precisato, nel qual caso l’inapplicabilità delle norme *de quibus* sarebbe testuale; una seconda è che, al di là del tenore letterale ma coerentemente con la *ratio*, la specificazione “fra vivi” debba essere riferita non tanto all’atto quanto all’effetto, ovvero al trasferimento, con la conseguenza che, non essendo dubitabile, per le considerazioni sopra esposte, che la fattispecie complessa “testamento nullo-atto di conferma” dia luogo comunque ad un trasferimento *mortis causa*, anche in tal caso ne conseguirebbe l’inapplicabilità delle disposizioni in esame.

Sempre in tale prospettiva giova ricordare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del *de cuius*, costituisce l’evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma”, giungendo, così, alla conclusione che le prescrizioni dettate dalla legge in tema di menzioni urbanistiche non sarebbero applicabili a tale negozio<sup>48</sup>.

In quest’ottica, le considerazioni svolte dalla Cassazione sul ruolo della divisione in relazione alla successione ereditaria non possono non valere – in maniera sicuramente più convincente – per l’ipotesi della conferma del testamento che, operando, come ricordato più volte, sul piano della struttura dell’acquisto *mortis causa*, sembra davvero costituire “l’evento terminale della vicenda successoria”.

<sup>45</sup> In questo senso Cass., S.U., 22 marzo 2019, n. 8230, in *Foro it.*, 2019, I, 2795, secondo la quale la nullità costituisce “uno dei mezzi predisposti dal legislatore per osteggiare il traffico degli immobili abusivi”.

<sup>46</sup> Un inequivocabile indizio in tal senso è fornito dalla stessa rubrica dell’art. 30, co. 2, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

<sup>47</sup> In tal senso G. PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, Milano, 2010, 4.

<sup>48</sup> Si tratta di Cass., 1° febbraio 2010, n. 2313, in *Vita not.*, 2010, I, 73, che riprende l’opinione già manifestata da Cass., 28 novembre 2001, n. 15133, in *Vita not.*, 2002, I, 331; in senso contrario, Cass., S.U., 7 ottobre 2019, n. 25021, in *Foro it.*, 2020, I, 995, che fonda, però, le sue obiezioni sull’assunto, certamente condivisibile, che la divisione ereditaria rientri nel novero degli atti *inter vivos*, senza valorizzarne a sufficienza il carattere dichiarativo ed il fatto che, in dipendenza di tale carattere, essa viene a rappresentare l’esito di una vicenda traslativa *mortis causa* (come si desume dal letterale tenore dell’art. 757 c.c. in virtù del quale “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota”).

Ciò non significa dover necessariamente ascrivere la conferma alla categoria degli atti *mortis causa*<sup>49</sup> quanto, piuttosto, rilevare che essa, seppure fosse un normale atto *inter vivos*, si porrebbe comunque quale elemento del procedimento di acquisto dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie invalide e, come tale, si sottrarrebbe all'applicabilità delle norme in parola, in virtù della identità di *ratio* che sottrae ad esse le vicende *mortis causa*.

In aggiunta a tutto ciò, per ciò che riguarda la regolarità urbanistica dei fabbricati, sussiste anche un argomento di carattere operativo: ove si dovesse ritenere che la disciplina in argomento fosse applicabile anche alla conferma, si giungerebbe alla conseguenza che, nel caso in cui il testamento avesse ad oggetto il trasferimento di un cespite privo dei requisiti minimi di commerciabilità, non sarebbe possibile sanarlo. È vero che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*, ma è altrettanto vero che, nel quadro dei principi che ispirano il legislatore volti a garantire, per mezzo dell'istituto della conferma, l'attuazione della volontà del testatore anche nei casi in cui la stessa, ad esempio, sia veicolata in un testamento nullo per vizi di forma, un'interpretazione del genere si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di tutela della volontà testamentaria. Né si può obiettare che tale tutela sarebbe da considerare suvalente rispetto all'esigenza di reprimere la circolazione degli immobili abusivi, tenuto conto che non vi dubbio alcuno in merito al fatto che gli stessi possano essere validamente assegnati *mortis causa* per mezzo di un testamento privo di vizi formali.

Ulteriore pregio di tale soluzione, infine, è quello di avallare la conclusione cui si è giunti in tema di forma, ovvero che un atto di conferma rivestito della forma scritta sani totalmente il testamento, sia in relazione agli immobili citati nell'atto stesso che in relazione a quelli non espressamente menzionati: è evidente, infatti, che, ipotizzare la necessità delle menzioni urbanistiche e catastali prescritte, come ricordato, a pena di nullità condurrebbe all'inevitabile conclusione che la conferma, relativamente, alle vicende immobiliari determinate dal testamento nullo, potrebbe operare nel ristretto ambito degli immobili espressamente citati e per i quali sia stato possibile rendere le prescritte menzioni.

Le conclusioni cui si è giunti, ovviamente, non mutano nel caso in cui oggetto della conferma fosse un testamento nullo in quanto formulato oralmente. Senza voler qui affrontare *ex professo* il tema relativo alla sanabilità o meno del cosiddetto testamento nuncupativo va solo considerato che, una volta ammesso che anche in tal caso si possa procedere alla conferma<sup>50</sup>, il fatto che il vizio di forma si concretizzi nell'oralità delle di-

<sup>49</sup> A tal proposito, con riferimento alle sentenze da ultimo citate, va sottolineato come, nonostante la formulazione delle massime induca a tale conclusione, è frutto di un equivoco (in cui, come detto, cade anche la ricordata sentenza della Cassazione a sezioni unite), ritenere che i giudici abbiano qualificato la divisione ereditaria in termini di atto *mortis causa*.

<sup>50</sup> In senso favorevole, fra gli altri, CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle*, cit., 257, secondo cui "la mancanza di scrittura non esclude l'esistenza, sul piano della vita di relazione, di una regola dettata dal *de cuius* allo scopo di regolare i propri interessi per il tempo successivo alla sua morte", e BIANCA, *Diritto civile*, cit., 419, ove si afferma che la mancanza di forma scritta comporta la nullità del testamento "e non la sua inesistenza quale atto di volontà del defunto diretto a disporre della sua successione"; analogamente, DELLE MONACHE, *Testamento – Disposizioni generali*, cit., 271, che giustamente qualifica il testamento orale "come un atto di volontà interamente formato, benché non compiuto per iscritto".

sposizioni testamentarie non è in sicuramento in grado di interferire con la natura dell'atto di conferma e con il conseguente regime della stessa.

## 5. La pubblicità immobiliare.

Giunti a questo punto, occorre affrontare il tema della pubblicità immobiliare da effettuare in relazione all'atto di conferma nel caso in cui le disposizioni testamentarie nulle dessero luogo a vicende costitutive o traslative di diritti reali immobiliari<sup>51</sup>.

Va preliminarmente chiarito, analogamente a quanto si è fatto a proposito del problema della forma, come le conclusioni cui si giunge in tema di natura giuridica della conferma vengano a condizionare anche il problema della pubblicità immobiliare. Nessuna pubblicità, infatti, sarà possibile per la conferma ove la stessa venga letta in termini di mera rinuncia all'azione diretta a far valere la nullità del testamento, stante l'impossibilità di ricondurre tale rinuncia ad una delle ipotesi delineate, in modo tendenzialmente tassativo, dall'art. 2643 c.c. Nessun particolare problema, invece, si pone allorché la conferma venga ricostruita come atto *inter vivos* che determina una vicenda traslativa fra il confermante e la persona designata nel testamento nullo dovendosi procedere, in tal caso, ad una ordinaria pubblicità immobiliare tramite un'applicazione diretta dell'art. 2643 c.c.

Ciò chiarito, al fine di inquadrare correttamente il problema vanno fissate alcune premesse. In primo luogo, va ricordato che la pubblicità degli acquisti *mortis causa* non serve a dirimere i conflitti fra più aventi causa dallo stesso autore<sup>52</sup> quanto, piuttosto, ai diversi fini di cui all'art. 2650 c.c. ovvero a garantire, secondo l'indicazione fornita dalla rubrica della norma, la cosiddetta "continuità delle trascrizioni". Questo non significa che a tale

---

Particolarmente apprezzabili paiono le considerazioni di BRANDANI, *Conferma ed esecuzione volontaria di disposizione testamentaria nulla*, cit., 881, che, nella prospettiva della "fattispecie complessa" rappresentata da testamento nullo-atto di conferma, "attribuendo rilevanza meramente fattuale al testamento nullo ... consente l'ammissione di ogni mezzo di prova, senza limitazione alcuna", sembrando assegnare, quindi, all'atto di conferma, nel caso in cui lo stesso avesse ad oggetto un testamento reso in forma orale, anche natura confessoria.

In senso contrario, in dottrina, fra gli altri, CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, cit., 56, sulla base dell'idea che, in tal caso, si finirebbe "per attribuire alla conferma non più la natura di un atto accessorio, quale in effetti esso è, ma la natura di un atto sostitutivo del testamento, quale invece certamente non è", lasciando ipotizzare una non divisibile assimilazione del testamento orale al testamento inesistente (in tale prospettiva, espressamente, CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 450, e AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., 627, in base alla singolare idea che la disposizione testamentaria orale "non ha esistenza perché non è stata mai fatta").

In giurisprudenza, fra le altre, si ricordano, in senso favorevole alla confermabilità del testamento orale, Cass., 26 giugno 1964, n. 1689, in *Foro it.*, 1964 I, 1365, e Cass. 11 luglio 1996, n. 6313, in *Riv. not.*, 1997, 164, e Cass., 19 maggio 2017, n. 12683.

<sup>51</sup> Non può farsi a meno di ricordare che il sistema di pubblicità immobiliare "trova la sua *ratio* nei generalissimi principi di tutela della sicurezza inerente alla circolazione dei beni e nell'affidamento dei terzi" (Cass., 27 novembre 2018, n. 30625) e che "la trascrizione è istituto di ordine pubblico finalizzato al soddisfacimento dell'interesse generale alla sicurezza dei traffici giuridici" (Cass., 2 dicembre 2021, n. 37969).

<sup>52</sup> Tali conflitti, infatti, sono regolati dalle ordinarie regole del diritto successorio in tema di rapporti fra successione legittima e testamentaria nonché da quelle in tema di rapporti fra pluralità di testamenti, con il limitato correttivo di quanto disposto dall'art. 534, co. 2, c.c. in tema di acquisti dall'erede apparente.

pubblicità vada assegnato un ruolo minore o di secondaria importanza: basti pensare, solo per fare qualche esempio, al ruolo “sostanziale” che, ai sensi dell’art. 534, co. 3, c.c., essa assume nel caso in cui le convenzioni stipulate con l’erede apparente abbiano ad oggetto diritti reali su beni immobili ovvero a quanto disposto dall’art. 2829 c.c. che consente l’iscrizione dell’ipoteca sui beni del defunto con la sola eccezione del caso in cui “risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi”<sup>53</sup>.

In secondo luogo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 2648, co. 4, c.c., la trascrizione degli acquisti a titolo di legato avviene sulla base di un estratto autentico del testamento mentre, per gli acquisti a titolo di erede, oggetto della trascrizione, tanto se la vocazione è legittima quanto se è testamentaria, è sempre e solo l’accettazione dell’eredità; tuttavia, in entrambi i casi (acquisto di legato o vocazione dell’erede in base al testamento), ai sensi dell’art. 2660, co. 1, c.c., va esibito al Conservatore dei Registri Immobiliari “una copia o un estratto autentico del testamento se l’acquisto segue in base ad esso”<sup>54</sup>.

Ciò premesso, va chiarito, ancora in via preliminare, che nessun particolare problema di pubblicità si pone nei casi in cui alla conferma si proceda, da parte di tutti i soggetti legittimati, nel verbale di pubblicazione del testamento<sup>55</sup>. In tale ipotesi, infatti, per l’esecuzione della pubblicità immobiliare verrà esibito al Conservatore un unico documento portante il verbale di pubblicazione e l’atto di conferma: in questo modo, dal successivo esame dei Registri Immobiliari, si potrà correttamente percepire tanto il fatto che l’acquisto *mortis causa* è avvenuto sulla base di un testamento nullo quanto il fatto che tale nullità è stata definitivamente e totalmente sanata.

La questione si complica, invece, ove si proceda alla pubblicazione del testamento nullo e la conferma, da parte di alcuni o di tutti i soggetti legittimati, venga stipulata solo in un secondo momento<sup>56</sup>: in questo caso sembra che si debbano distinguere ancora due ipotesi.

La prima, è quella in cui la nullità del testamento emerge *ictu oculi* (ad esempio, testamento olografo scritto a macchina e firmato dal *de cuius*): ed allora, stante l’intrinseca

<sup>53</sup> Non è un caso, allora, che tale continuità nel ventennio venga ritenuta *condicio sine qua non* per poter procedere alla vendita forzata dei beni immobili.

<sup>54</sup> Giova ricordare che la modulistica ministeriale in tema di pubblicità immobiliare, nel codificare gli atti soggetti a trascrizione, individua, accanto all’accettazione espressa o tacita dell’eredità ed all’acquisto del legato, un apposito codice per la trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento in quanto tale (cfr. la circolare del Ministero delle Finanze n. 128 del 2 maggio 1995): a tal proposito non può farsi a meno di sottolineare come tale trascrizione, del tutto eterogenea rispetto al tassativo elenco di cui all’art. 2648 c.c. e che prescinde dal contenuto delle disposizioni testamentarie, sia da considerare totalmente inutile ai fini della continuità delle trascrizioni.

<sup>55</sup> Con tale espressione ci si intende riferire, sinteticamente, sia alla pubblicazione del testamento olografo (art. 620 c.c.) sia alla pubblicazione del testamento segreto (art. 621 c.c.) sia al cosiddetto verbale di passaggio del testamento pubblico al repertorio degli atti fra vivi.

<sup>56</sup> In tal caso, peraltro, non solo la conferma dovrà essere stipulata, secondo le conclusioni cui si è giunti, tramite atto scritto ma, al fine di consentirne l’immissione nei Registri Immobiliari, sarà necessaria la più rigorosa veste dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in conformità ai principi ricavabili da quanto disposto, in termini generali, dall’art. 2657, co. 1, c.c., in virtù del quale “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.



e palese inidoneità del testamento ad indirizzare la vicenda *mortis causa* fino a che non sia stato confermato da tutti i soggetti legittimati, può ritenersi che lo stesso, stante la sua totale inefficacia, non possa (e non debba) essere trascritto nei Registri Immobiliari né in quanto tale, ove disponga legati, né unitamente ad un'ipotetica accettazione di eredità da parte dell'erede ivi nominato; esso andrà solo trasmesso, ai sensi dell'art. 622 c.c., alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione al fine dell'inserimento dello stesso nel Registro delle Successioni (anche, e soprattutto, per renderlo conoscibile ai soggetti legittimati ad una possibile conferma). Una volta che il testamento sarà stato confermato da tutti i soggetti legittimati, si procederà alla ordinaria pubblicità prescritta dalla legge per gli acquisti *mortis causa* esibendo al Conservatore dei Registri Immobiliari, unitamente alla copia dell'atto di accettazione e/o del verbale di pubblicazione del testamento, anche quella dell'atto (o degli atti) di conferma.

L'altra ipotesi, invece, è quella in cui la nullità del testamento non emerge *per tabulas* (ad esempio, testamento olografo scritto a mano da persona diversa dal *de cuius* ma firmato da quest'ultimo di suo pugno) e, quindi, il verbale di pubblicazione viene immesso nei Registri Immobiliari<sup>57</sup>: in questo caso, in astratto, sembrano porsi due possibili soluzioni.

La prima potrebbe consistere nell'assoggettare ad autonoma trascrizione il successivo atto di conferma. A tale soluzione osta, innanzitutto, la natura giuridica di tale negozio che, come ricordato, non costituisce titolo dell'effetto traslativo e, quindi, non può essere ricondotto a nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 2643 c.c., nemmeno nei ristretti margini di elasticità concessi dall'art. 2645 c.c. Né sembra possibile effettuare la trascrizione collocando l'atto di conferma, coerentemente alla sua natura, nell'alveo della pubblicità delle vicende *mortis causa*: come ricordato, infatti, oggetto della pubblicità, in tali casi, è l'estratto autentico del testamento (per i legati) ovvero l'atto di accettazione (per l'erede) e *tertium non datur*.

Pare allora plausibile ritenere che, ove si sia proceduto alla pubblicazione del testamento nullo ed alla successiva immissione dello stesso, in quanto apparentemente valido, nei Registri Immobiliari, si debba distinguere ancora fra il caso in cui lo stesso disponga un legato dal caso in cui contenga una nomina di erede.

Nel caso di legato, sembra potersi procedere secondo due possibili modalità: la prima, potrebbe essere, banalmente, quella di trascrivere nuovamente l'acquisto utilizzando, quali titoli, il verbale di pubblicazione del testamento unitamente all'atto di conferma; la seconda, mutuando la disciplina dettata dall'art. 2668, co. 3, c.c., in tema di cancellazione della condizione sospensiva, conformemente alla *ratio* che la ispira ovvero quella di far constare nei Registri Immobiliari l'efficacia di un atto che originariamente ne era privo, potrebbe essere quella di annotare la conferma (o le conferme) a margine della trascrizione

<sup>57</sup> A tale ipotesi va assimilata quella in cui la validità o meno del testamento è opinabile in quanto dipende da valutazioni extra testuali (si pensi al caso del testamento olografo scritto dal *de cuius* in carattere stampatello che è valido solo se lo stampatello è il modo di scrittura abituale del testatore).

dell'acquisto del legato effettuata sulla base del verbale di pubblicazione del testamento (originariamente nullo ma ora valido)<sup>58</sup>.

Nel caso, invece, in cui il testamento nullo contenesse una nomina di erede e, sulla base dello stesso, si fosse proceduto, da parte dell'erede ivi designato, all'accettazione dell'eredità, tale accettazione potrebbe essere considerata nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto<sup>59</sup>. In tal caso, allora, l'unica soluzione possibile sarebbe quella che impone all'erede una nuova accettazione soggetta ad una nuova, ed autonoma, trascrizione da effettuare utilizzando, quale titolo della vocazione, il verbale di pubblicazione del testamento e l'atto di conferma.

Se, invece, si ritenesse che tale accettazione fosse solo inefficace, riconducendo la carenza di una vocazione attuale ad un difetto di legittimazione<sup>60</sup>, oltre alla possibilità di trascrivere nuovamente la (originaria) accettazione esibendo al Conservatore dei Registri Immobiliari il verbale di pubblicazione del testamento e l'atto di conferma, sembra ancora più fondata la soluzione di procedere con un annotamento della conferma a margine della trascrizione dell'accettazione.

Le conclusioni cui si è giunti vanno, infine, adattate all'ipotesi in cui la conferma avesse ad oggetto (ove ritenuto ammissibile) un testamento nuncupativo: in tal caso, infatti, pur nella prospettiva della "fattispecie complessa" cui è sembrato doversi aderire, va considerata l'impossibilità di immaginare un vero e proprio verbale di pubblicazione per un testamento orale (anche se l'utilizzo di tale "veste", almeno sotto il profilo formale, appare come una soluzione percorribile nella prassi operativa) ed il fatto che l'atto di conferma, incorporando in sé le dichiarazioni del confermante con valenza confessoria delle volontà orali del *de cuius*, viene a costituire l'unico titolo documentale della vocazione.

Ne consegue che, in caso di chiamata a titolo di erede, si dovrebbe trascrivere l'atto di accettazione, da esibire al Conservatore dei Registri Immobiliari unitamente all'atto di conferma, mentre, nel caso di legato, titolo della pubblicità immobiliare non potrà essere altro che l'atto di conferma.

In entrambi i casi la deroga a quanto disposto dagli art. 2648 e 2660 c.c., che prescrivono l'esibizione della copia del verbale di pubblicazione del testamento, sembra poter essere argomentata da quanto disposto dall'art. 2662, co. 2, c.c., considerando che l'atto di conferma opera come elemento impeditivo dell'acquisto da parte del chiamato *ex lege*: tale norma, infatti, prevede che se l'acquisto "dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la

<sup>58</sup> Un ulteriore argomento a favore dell'annotamento dell'atto di conferma sembra potersi trarre in virtù di un'applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2662, co. 3, c.c., che prevede, appunto, tale meccanismo pubblicitario per i casi di impedimento all'acquisto *mortis causa* verificatisi successivamente alla trascrizione dell'acquisto stesso.

<sup>59</sup> Secondo BIANCA, *Diritto civile*, cit., 295, l'impossibilità giuridica consiste nella "semplice inidoneità dell'atto a realizzare l'effetto giuridico programmato"; analogamente F. CARRESI, *Il contratto*, I, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1987, 239, che individua l'impossibilità giuridica nel perseguimento di un risultato che non può realizzarsi.

<sup>60</sup> Una tale conclusione, peraltro, sarebbe maggiormente coerente con la retroattività propria della conferma.

ragione stessa” e la dichiarazione del richiedente (a maggior ragione, l’atto di conferma) sulla base della quale si esegue la pubblicità potrà essere solo fonte di obblighi risarcitori ove non veritiera.

